



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

schema di Ordinanza ministeriale concernente la «*Sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022*»

approvato nella seduta plenaria n. 89 dell'11/07/2022

tenutasi in modalità telematica

Premessa

Lo schema di Ordinanza ministeriale in esame disciplina lo svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/22, prevista dall'art. 26 dell'Ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 65, relativa all'"*esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/22*".

A partire dall'a.s. 2019/20, a causa del permanere dello stato di emergenza conseguente alla pandemia da SARS-COV-19, gli esami di Stato del secondo ciclo hanno subito significative modifiche che, in deroga alle modalità di svolgimento dell'esame indicate dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 62/2017, hanno previsto negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 lo svolgimento di una sola prova consistente in un colloquio in presenza, finalizzato ad accertare il profilo culturale, educativo e professionale delle studentesse e degli studenti e, nel corrente anno scolastico, l'introduzione di due prove scritte, la prima di italiano, comune a tutti gli indirizzi e definita a livello nazionale, la seconda sulle materie caratterizzanti gli specifici percorsi di studio individuate dal Ministero e predisposta collegialmente dai docenti delle suddette discipline presenti nelle commissioni operanti presso ciascun istituto.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), nel richiamare le considerazioni presenti nel proprio precedente parere espresso lo scorso 7 febbraio sull'Ordinanza ministeriale relativa all'"*esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/22*", auspica che, anche nella sessione straordinaria, nella predisposizione delle tracce relative alle diverse tipologie testuali previste per la prima prova scritta siano individuate le tematiche che meglio possano interpretare le attività svolte dai candidati nel triennio conclusivo del loro percorso di studi.

La raccomandazione assume particolare rilevanza soprattutto per i candidati che affronteranno la sessione straordinaria i quali, a seguito di gravi documentati motivi, si sono trovati nell'impossibilità di vivere l'esperienza dell'esame di Stato nella sessione ordinaria insieme ai compagni con cui hanno condiviso durante i tre anni di pandemia un percorso di studi difficile e non sempre lineare.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Nel merito delle specifiche disposizioni contenute nell'Ordinanza ministeriale sottoposta a parere, il CSPI rileva la presenza di possibili criticità legate sia alla data individuata per lo svolgimento della sessione straordinaria, in quanto coincidente in molte regioni con la settimana di inizio delle lezioni, sia alla possibilità, per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, di sostenere il colloquio nella data fissata per la prima prova scritta.

Tale ultima previsione, se non accompagnata dalla precisazione che l'anticipo della data di svolgimento del colloquio è possibile solo nel caso in cui alla stessa commissione non siano abbinati altri candidati che devono sostenere anche le prove scritte, rischia infatti di determinare criticità di tipo organizzativo per la gestione contemporanea delle due tipologie di prove.

Il CSPI, pertanto, suggerisce di evitare lo svolgimento della sessione straordinaria nella settimana in cui, con date diversificate per ogni regione, hanno inizio le lezioni dell'a.s. 2022/23 e di anticipare o posticipare la data di inizio della sessione, tenendo in debita considerazione sia gli impegni legati all'avvio dell'anno scolastico (esami integrativi e di idoneità, prove degli studenti con sospensione di giudizio, ecc.) sia i calendari dei test di ammissione ai corsi di laurea.

Il CSPI chiede, altresì, di precisare che la data di svolgimento del colloquio prevista dall'art. 2, comma 3, dello schema di ordinanza sottoposta a parere è riferita alla sola ipotesi in cui la commissione d'esame non debba esaminare candidati che devono sostenere anche le prove scritte.

Il CSPI esprime parere favorevole sullo schema di Ordinanza ministeriale in oggetto, con l'auspicio che siano accolti i suggerimenti proposti.